



CAPITANERIA DI PORTO - AUTORITÀ MARITTIMA DELLO STRETTO MESSINA

Ordinanza n. 12/2016

Il Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo e Comandante della Capitaneria di porto - Autorità Marittima dello Stretto di Messina

- **VISTA:** la Circolare n°1 Titolo: Personale Marittimo, Serie: Tabelle di armamento, datata 20/10/2010;
- **VISTA:** l'Ordinanza n°14/2011, attualmente in vigore, che disciplina la composizione delle tabelle di armamento per le unità navali di lunghezza inferiore a 24 metri, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata, di stazza lorda inferiore alle 150, che operano nelle acque di questo Circondario Marittimo;
- **RITENUTO:** opportuno aggiornare la suddetta disciplina al fine di garantire al settore maggiore uniformità di indirizzo;
- **SENTITI:** i rappresentanti locali delle Organizzazioni Sindacali, delle Associazioni di categoria e delle Società Cooperative di pesca, come da processo verbale redatto in data 02/03/2016;
- **VISTO:** l'articolo 317 del Codice della navigazione e gli articoli 59 e 426 del relativo regolamento di esecuzione;

ORDINA

Articolo 1

Le tabelle minime di armamento per le unità navali di lunghezza inferiore ai 24 metri di lunghezza tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata, che operano nell'ambito del Circondario Marittimo di Messina, sono così stabilite:

- unità a motore uguali o inferiori alle 5 GT:
 - n° 1 conduttore per la pesca locale;
 - n° 1 marinaio motorista;
- unità a motore superiori a 5 GT ed inferiori o uguali a 25 GT:
 - per pesca costiera locale*
 - n° 1 conduttore per la pesca locale;
 - n° 1 marinaio motorista;
 - n° 1 mozzo;
 - per pesca costiera ravvicinata*
 - n°1 capo barca per la pesca costiera;
 - n°1 motorista abilitato;
 - n°1 mozzo;

- unità a motore superiori a 25 GT e inferiori a 100 GT:
 - n°1 capo barca per la pesca costiera;
 - n°1 motorista abilitato;
 - n°1 marinaio;
 - n°1 giovanotto di macchina;
- unità a motore uguali o superiori a 100 GT:

la tabella di armamento dovrà essere concordata con questa Autorità Marittima, a seguito di apposita istanza avanzata dall'armatore prima dell'entrata in servizio dell'unità;
- unità denominate "feluche":
 - n° 1 conduttore per la pesca locale;
 - n° 1 marinaio motorista;
 - n° 1 mozzo.

Articolo 2

Le tabelle di cui al precedente articolo 1 sono così integrate:

- **per le unità dotate di comandi centralizzati alla postazione di governo** di grandezza inferiori o uguali ai 10 GT, le figure del conduttore/capo barca e del marinaio motorista/motorista abilitato possono essere assolve da un'unica persona che sia dotata di titolo di conduttore/capo barca e del titolo di macchina. Tale previsione, qualora si realizzi su unità superiori ai 10 GT, non comporterà una variazione sulla composizione quantitativa della tabella di armamento, in quanto la figura del marinaio motorista/motorista abilitato, se omessa, dovrà essere sostituita da un altro marittimo che abbia la qualifica minima di mozzo/giovanotto di macchina.
Ai fini dell'applicazione della tabella ridotta il Comandante dell'unità, in fase di rilascio spedizioni, dovrà produrre dichiarazione dell'Organismo Tecnico attestante l'efficienza dei comandi centralizzati ed, inoltre, dovrà dichiararne la piena funzionalità, nelle forme della dichiarazione sostitutiva di atto notorio di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000;
- **per le unità superiori alle 5 GT adibite alla pesca costiera locale oltre le 3 miglia e alla pesca costiera ravvicinata** almeno un membro dell'equipaggio deve essere dotato di idoneo certificato RTF per l'uso di apparati in DSC; in caso contrario deve essere imbarcato un addetto comunicazioni radio in possesso di adeguato certificato;
- qualora l'unità sia autorizzata ad esercitare **attività di pesca turismo** e i passeggeri trasportati siano di numero superiore a 6, dovrà far parte dell'equipaggio un marittimo aggiuntivo ogni 6 passeggeri o frazione, con qualifica minima di giovanotto di coperta, esclusivamente dedicato alla loro assistenza e controllo. Se i passeggeri sono di numero uguale o inferiore a 6, la composizione quantitativa della tabella minima di armamento non può essere inferiore a 2 marittimi;
- la tabella minima di armamento per le **unità a remi di lunghezza fuori tutto non superiore a 10 metri** è costituita da n° 1 conduttore per la pesca locale;

- **per l'esercizio della pesca dello strascico e/o con reti a circuizione a chiusura meccanica**, deve essere imbarcato un marittimo di coperta aggiuntivo. Qualora la licenza di pesca comprenda l'utilizzo dei predetti sistemi e l'Armatore non intenda esercitare temporaneamente tali tipologie di pesca, il Comandante, in fase di rilascio spedizioni, dovrà dichiarare di aver proceduto allo sbarco dei relativi attrezzi. In tale evenienza, ferma restando la facoltà dell'Autorità Marittima di sottoporre ad ispezione l'unità, le spedizioni saranno rilasciate con l'indicazione di esplicita esclusione dei sistemi a traino.

Articolo 3

Alle unità non equipaggiate in conformità alla presente Ordinanza non saranno concesse le spedizioni e, se rilasciate, le stesse saranno ritirate.

Articolo 4

I contravventori alle norme di cui sopra saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1221 e 1231 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso più grave reato.

La presente Ordinanza abroga l'Ordinanza n. 14/2011 in premessa citata.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Messina li **03 MAR. 2016**

IL COMANDANTE
C.V.(CP) Nazario LAGANÀ

